6. Il Comitato raccomanda alla Commissione e al Consiglio di verificare che non venga fatto un uso improprio dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea.

7. Il Comitato desidera essere consultato per tempo sull'elaborazione graduale degli indici dei prezzi al consumo che la proposta in esame tratta.

Bruxelles, 31 maggio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo recante sedicesima modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ([1])

(95/C 236/04)

Il Consiglio, in data 20 febbraio 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Lerios in data 2 maggio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 31 maggio 1995 nel corso della 326ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di sedicesima modifica in base alle osservazioni generali e particolari che seguono.

1. Osservazioni generali

1.1. La proposta della Commissione riguarda la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso dell'esacloretano (HCE). Concretamente si va verso il divieto dell'uso dell'HCE:

a) nel processo produttivo dell'industria dell'alluminio, e

b) nel processo produttivo di altri metalli non ferrosi, salvo alcune eccezioni.

1.2. La proposta della Commissione mira:

a) alla protezione dell'unità del mercato interno armonizzando i limiti di uso dell'HCE,

b) alla protezione dell'ambiente, e

c) all'osservanza degli obblighi nel quadro di PARCOM (Le Decisioni PARCOM 92/4 e 93/1 prevedono l'eliminazione graduale dell'HCE nell'industria secondaria dell'alluminio, in base alle categorie, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1996, e nell'industria dei metalli ferrosi entro il 31 dicembre 1997, ad eccezione della produzione delle leghe di magnesio AZ-81 AZ-91 e AZ-92 per le quali l'uso dell'HCE sarà riesaminato nel 1996.)

1.3. La proposta della Commissione è strutturata come sedicesima modifica della Direttiva 76/769/CEE e stabilisce il quadro della direttiva per la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. È degno di nota il fatto che la questione della sussidiarietà non si pone, in quanto la proposta non costituisce una base di nuove normative.

1.4. Una conseguenza della sedicesima modifica sarà la sostituzione dell'HCE con sostanze sostitutive non nocive per l'ambiente come l'azoto che è una materia

([1]) GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 35.

inerte, con il risultato finale che le limitazioni proposte apporteranno un contributo importante alla protezione dell'ambiente nell'Oceano Atlantico nordorientale (come previsto dalla convenzione di Parigi del 1974 per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, la cui applicazione spetta all'organo esecutivo PARCOM).

2. Osservazioni particolari

2.1. L'esecloretano è incluso nella lista nera della Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, che riguarda l'inquinamento causato da diverse sostanze pericolose nell'ambiente idrico. Naturalmente non è solo l'HCE in sé che inquina l'ambiente idrico. La sua utilizzazione nel processo di produzione dei metalli non ferrosi ha come risultato l'emissione (liberazione) di clorofenoli e eseclorobenzolo che come idrocarburi ciclici inquinano l'ambiente idrico, e anche l'emissione di diossine che figurano fra le sostanze molto tossiche.

2.2. L'HCE ha applicazioni principalmente industriali. È utilizzato per la degassificazione dei metalli fusi, principalmente l'alluminio e le leghe di magnesio. I principali utilizzatori dell'HCE sono le imprese della metallurgia dell'alluminio e delle leghe di magnesio. Non viene quasi più impiegato nella metallurgia primaria (produzione) dell'alluminio, mentre in quantità ridotta l'HCE viene utilizzato nella metallurgia secondaria (fusione dell'alluminio), e a ciò ha contribuito la continua crescita del prezzo del HCE legata alla riduzione del volume delle sue vendite. Il suo impiego negli ultimi anni si è ridotto in maniera notevole perché nel processo di degassificazione si utilizza l'azoto (che è un gas inerte) o un metallo primario sotto vuoto.

2.3. Quantità significative di HCE vengono ancora utilizzate nella fabbricazione di leghe di magnesio, e quantità ridotte nelle piccole fusioni di alluminio. La proposta della Commissione con la 16ª modifica in questione tiene conto della situazione specifica delle piccole imprese di fusione dell'alluminio e delle industrie di leghe di magnesio, accordando rispettivamente delle deroghe provvisorie e delle esenzioni.

2.4. C'è inoltre da notare che, nell'elaborazione della proposta, la Commissione rileva che l'industria rappresentata dall'« European Aluminium Association » e dall'« Association européenne des métaux », anche se avrebbe voluto un numero maggiore di eccezioni al divieto, non è stata contraria alla proposta. C'è comunque uno dei grandi Stati membri che esprime delle riserve dichiarando che è a favore di un numero più elevato di eccezioni.

2.5. In conclusione, secondo il CES, con la direttiva proposta vengono armonizzate le limitazioni relative all'uso dell'HCE nell'industria dei metalli non ferrosi con la conseguenza che:

a) si evita la creazione di barriere commerciali con i paesi dell'Unione che non hanno aderito a PARCOM,

b) viene garantito un elevato grado di protezione dell'ambiente, e

c) si rispettano gli obblighi di legge della Commissione che scaturiscono dalla convenzione PARCOM.

Bruxelles, 31 maggio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER